

Valeria Tramonte

GIUSTIZIA RIPARATIVA

PRATICHE, EFFETTI,
POTENZIALITÀ



AREA 11
SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE,
PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE

La giustizia riparativa consente di gestire le conseguenze dannose del reato e di individuare possibili azioni riparative attraverso il dialogo — facilitato da un mediatore — tra autore, vittima e comunità. L'approccio riparativo considera il reato come una frattura da cui possono generarsi azioni di ricostruzione e ritessitura di legami. Il volume riflette sugli elementi che caratterizzano i programmi riparativi, ne traccia un perimetro teorico e delinea gli spazi applicativi aperti dalla normativa. Offre inoltre una rassegna delle principali acquisizioni empiriche sull'efficacia dei programmi e presenta una ricognizione critica delle teorie e dei costrutti di riferimento per le pratiche riparative, interpretati alla luce del sapere professionale.



Valeria Tramonte

Laureata in sociologia e psicologia, è mediatrice penale ed è formata alla conduzione di *family group conferences* e di training anti-violenza. Si occupa di giustizia riparativa dal 2008.



*Pubblicazione scientifica validata
dal Comitato Scientifico della Collana*

www.universityresearch.erickson.it

€ 15,00



www.erickson.it

INDICE

Introduzione	7
Capitolo 1	11
La giustizia riparativa	
Capitolo 2	35
Lo stato della ricerca sulle pratiche di giustizia riparativa	
Capitolo 3	45
Teorie e costrutti di riferimento	
Capitolo 4	73
Teorie e pratiche in circolarità dinamica	
Considerazioni conclusive	89
Bibliografia	91

INTRODUZIONE

Siamo abituati a pensare che la commissione di un reato debba comportare una separazione del suo autore dalla persona offesa e, talvolta, dalla stessa comunità. L'idea che per ristabilire giustizia sia necessario infliggere all'autore del reato un male proporzionato a quello che ha causato è ancora profondamente radicata in ampi strati della società.

Eppure, le ricerche e i dati statistici ci dicono che le pratiche di separazione e controllo non sono da sole in grado di rispondere alle esigenze delle persone coinvolte in un procedimento penale, non riescono a garantire efficacia nella prevenzione della recidiva e non offrono garanzie di sicurezza alla comunità. Non solo non raggiungono obiettivi di reintegrazione e riabilitazione, ma spesso ottengono effetti esattamente contrari, generando situazioni in cui un comportamento illecito si trasforma in un percorso di vita deviante.

C'è dunque più di un motivo per sviluppare e promuovere prassi diverse.

La giustizia riparativa (*restorative justice*) rappresenta un tentativo di individuare risposte differenti e nuove al reato, partendo dal semplice presupposto in base al quale in seguito alla commissione di un atto dannoso il male causato dev'essere riparato. Il movimento della *restorative justice* punta a ristabilire giustizia partendo dalle persone direttamente coinvolte e ponendosi in dialogo con la comunità. Non considera il tempo della giustizia come un *time out*, un tempo in cui ci si allontana e si attende, ma come un *time in*, un momento per incontrarsi, parlare e rimediare, ove possibile.

Per l'approccio riparativo l'incontro tra persone è una pratica di valore e l'esperienza soggettiva che autore di reato, vittima e membri della comunità ne maturano rappresenta il fulcro del percorso di giustizia. Ristabilire legami,

anziché amplificare fratture, è l'ambizioso obiettivo di chi si occupa di *restorative justice*, una giustizia che è stata definita «relazionale» (Sharpe, 2013).

Gli strumenti della giustizia riparativa sono molti: si va dalla più nota mediazione autore-vittima (*victim offender mediation*), alle mediazioni allargate a membri della comunità (*circles*), ai *restorative dialogues* o *conferencing*. Al di là della questione definitoria (spesso uno stesso strumento è nominato diversamente in contesti differenti), ciò che accomuna queste pratiche è riunire in dialogo le persone che sono coinvolte in un reato — autore, vittima e membri della comunità — con lo scopo di parlare di quanto accaduto e di cercare il modo per porvi rimedio.

Nei Paesi anglosassoni la giustizia riparativa è utilizzata da tempo. Sorta nell'ambito del procedimento penale minorile, ben presto il suo uso si è esteso agli adulti; l'approccio riparativo è utilizzato anche in contesti comunitari, scolastici e carcerari. Nel nostro Paese esistono esperienze e sperimentazioni significative, sebbene non si possa ancora parlare di una diffusione capillare della giustizia riparativa. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 introduce però una disciplina organica della materia e apre un nuovo capitolo: la giustizia riparativa sarà accessibile, su base volontaria, per qualsiasi tipo di reato, prima dell'instaurarsi del procedimento e dopo, in ogni suo stato e grado, nella fase esecutiva di pene o misure di sicurezza e dopo l'esecuzione delle stesse. Si tratta di un'importante conquista, che rende il tema di grande attualità.

Il panorama di letteratura e ricerca in lingua inglese sulla giustizia riparativa è ampio e variegato; nel nostro Paese il numero di studi dedicati al tema è invece molto minore. Sarà perciò opportuno, anche a fronte della futura apertura di Centri di giustizia riparativa sull'intero territorio nazionale e della conseguente necessaria formazione di operatori, consolidare approcci teorici, condurre ricerche e predisporre strumenti e metodi di valutazione dei servizi.

Nel volume cercherò di illustrare le idee, i valori e i principi alla base della *restorative justice* e le applicazioni attuali nel nostro ordinamento, anche alla luce del recente decreto 150/2022, tentando di fare il punto su alcune tra le più rilevanti acquisizioni empiriche a riguardo.

Nel farlo, poggerò su contributi multidisciplinari e tenterò di illustrare il ruolo limitato che nelle teorizzazioni e nelle ricerche sul tema è stato ricoperto dalla psicologia, a cui ritengo invece indispensabile guardare per arricchire lo sguardo sul fenomeno. Nonostante il discorso sulla giustizia riparativa sia già retto da solide considerazioni e argomentazioni criminologiche, giuridiche, antropologiche e filosofiche, acquisire prospettive psicologiche — relative in particolare alla sfera cognitiva, emotiva, relazionale e motivazionale — e aprire all'apporto delle neuroscienze potrebbe rendere l'apparato teorico di riferimento

davvero completo. In ragione della natura relazionale dell'approccio riparativo, che pone al centro i legami tra le persone con l'obiettivo di esplorarli, alimentarli e infine rafforzarli, va posta attenzione alle dinamiche psicologiche che si dispiegano nel programma riparativo e che andrebbero perciò analizzate e comprese approfonditamente.

Anzitutto descriverò la giustizia riparativa, tracciando le linee concettuali che la definiscono e le principali esperienze concrete in cui si è tradotta. Rappresenterò in seguito gli spazi normativi di sperimentazione prima, applicazione poi, delle pratiche e dei programmi riparativi nel nostro Paese.

Procederò quindi a illustrare alcuni contributi di teoria psicologica e criminologica che sono stati considerati fondamento del funzionamento delle pratiche di giustizia riparativa, con l'intenzione di isolare concetti e approcci capaci di contribuire alla comprensione di ciò che avviene durante l'incontro e del perché, in definitiva, questo possa essere efficace. Mi concentrerò sulla *Affect Script Psychology* di Silvan Tomkins, che secondo alcuni fornisce una cornice teorica a ciò che avviene, dal punto di vista personale e relazionale, in un incontro tra vittima e autore, sulla teoria della vergogna reintegrativa di John Braithwaite e sulla teoria del disimpegno morale di Albert Bandura, che offrono invece prospettive rispetto al modo in cui la giustizia riparativa può favorire nell'autore di reato responsabilizzazione e reintegrazione. L'obiettivo non è offrire una panoramica completa di tali impianti concettuali, compito arduo che esula dalla finalità di questo contributo, ma riconoscere concetti, costrutti e connessioni potenzialmente rilevanti nella comprensione dell'efficacia delle pratiche.

Cercherò di presentare le principali posizioni formulate in ambito psicologico intorno alla vergogna, al senso di colpa e al loro legame con l'empatia, nella convinzione che la spiegazione del modo in cui l'incontro tra autore e vittima di reato genera effetti positivi non possa prescindere dall'analisi di questi concetti e della loro concreta manifestazione nei programmi riparativi. Lo sguardo sarà rivolto principalmente alle dinamiche interne dell'autore dell'offesa, non già perché questa angolatura sia principale, prioritaria o privilegiata, quanto piuttosto per utilizzarla come punto d'inizio per un'analisi dell'argomento. Inoltre, alcune riflessioni sull'esperienza delle pratiche riparative che matura l'autore di reato possono estendersi anche alla vittima, permettendo così di avviare considerazioni più generali su mediazione e giustizia riparativa.

Alle evidenze empiriche sulla giustizia riparativa è dedicato un capitolo, ma le acquisizioni di ricerca percorrono tutta l'esposizione, pur nella consapevolezza della difficoltà di porre punti fermi sul tema e di valutare in modo oggettivo e misurabile risultati che vanno nella direzione della responsabilizza-

zione dell'autore di reato e del supporto al ripristino del benessere della persona offesa. Ciò per dire che, anche se fosse possibile scattare due istantanee, prima e dopo il percorso, le differenze tra le due fotografie potrebbero non essere visibili all'obiettivo, potrebbero non essere apprezzabili in quel momento o potrebbero essere visibili ma non ascrivibili in modo certo al percorso riparativo. Del resto, la fotografia non è il modo migliore per raccontare un processo. Nella ricerca sociale e psicologica le acquisizioni definitive sono rare, le sfumature sono la regola e questa osservazione dovrebbe motivare ad ampliare l'investimento nella ricerca empirica, per poter cogliere quanto più possibile gradazioni e chiaroscuri.

«Parla, così che io ti veda» è un'espressione attribuita a Socrate. Mi sembra un'efficace sintesi di quello che la giustizia riparativa si propone di fare: offrire l'occasione di «vedersi», di riconoscersi attraverso la parola, nel dialogo sulle sofferenze che il reato ha causato e sui possibili modi di lenirle, riparando il danno e rendendo la situazione meno ingiusta per tutti. Si tratta di obiettivi considerevoli, sicuramente ambiziosi, ma irrinunciabili: le rotture sono inevitabili, ciò che importa è che le comunità siano in grado di facilitare la ricostruzione di legami e di fiducia, prendendosi cura delle fratture che, se ignorate, diventano sempre più profonde e infine irreparabili.

CAPITOLO I

La giustizia riparativa

Definire la giustizia riparativa non è affatto semplice, anzi, tentare di darne una definizione è forse il modo più complicato per iniziare a parlarne. Ogni autore che se ne occupa offre una personale descrizione del concetto, sottolineando la centralità ora dell'uno ora dell'altro elemento che la caratterizza.

Questa pluralità di visioni è dovuta probabilmente a più elementi: da un lato al fatto che la giustizia riparativa prende forma da matrici culturali e disciplinari diverse, come l'antropologia, la vittimologia, la filosofia; dall'altro alla circostanza che, proprio per questa multidisciplinarietà originaria, le voci di chi contribuisce a offrire riflessioni sul tema sono plurali e variegate; infine, all'essere un fenomeno in continua formazione ed evoluzione.

Al di là delle singole definizioni e degli accenti personali, la descrizione che ne dà Howard Zehr, il cui volume *Changing lenses: A new focus on crime and justice* (1990) offre la prima sistematizzazione concettuale della *restorative justice*, si può considerare condivisa o condivisibile da chiunque se ne occupi. Egli intende la giustizia riparativa come un modello di giustizia che coinvolge la vittima, l'autore di reato e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo (Zehr, 1990).

Si tratta quindi di una risposta flessibile e partecipativa al reato, che può costituire una strada complementare alla tradizionale risposta punitiva, sebbene vada ricordato che alcuni autori, preoccupati del rischio di snaturare la *restorative justice* una volta istituzionalizzata nella cornice del sistema penale, la considerino un'alternativa alla punizione.

I programmi di giustizia riparativa si basano sulla convinzione che le parti coinvolte o danneggiate da un reato dovrebbero partecipare attivamente

al processo di riparazione del danno, materiale e immateriale, prendendosi cura della sofferenza che l'evento reato ha causato, favorendo le condizioni perché quel comportamento non si ripeta.

Non si tratta certo di un approccio del tutto innovativo e, anzi, si ritiene che le sue origini affondino nelle pratiche di gestione della devianza messe in atto a livello comunitario, prima o parallelamente allo sviluppo dell'ordinamento giuridico inteso in senso moderno.

Pur nella pluralità delle definizioni, alcuni elementi sono considerati caratteri fondamentali dei programmi di giustizia riparativa: tra questi, in base alla seconda versione dell'*Handbook on Restorative Justice Programmes* edita dalla *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC, 2020):

- il *focus* prioritario sulle conseguenze dannose, materiali e soprattutto immateriali, causate dal reato;
- la volontarietà della partecipazione dell'autore di reato, della vittima e, in alcuni programmi, di coloro che hanno subito conseguenze dal reato anche se non sono vittime in senso stretto;
- la presenza di un terzo imparziale che riveste il ruolo di facilitatore del percorso;
- il dialogo come strumento di lavoro e come mezzo per giungere ad una reciproca comprensione, con la finalità di riparare il danno che è stato causato dal reato (tratto e riadattato da UNODC, 2020, p. 4).

Può dunque essere definito riparativo «*any process in which the victim and the offender, and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime, participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator*» (ECOSOC, Risoluzione 12/2002), ossia ogni processo in cui la vittima e l'autore di reato e, se opportuno, altri individui o membri della comunità colpiti da un reato, partecipano insieme attivamente alla risoluzione di questioni che emergono dal reato, generalmente con l'aiuto di un facilitatore.

Le forme che questi processi assumono possono essere molteplici: lo strumento di giustizia riparativa probabilmente più noto è la mediazione penale tra autore del reato e vittima, ma recentemente si stanno diffondendo sempre più anche nel nostro Paese modelli di mediazione allargata al gruppo familiare e alla comunità, quali ad esempio il *family group conference* o il *restorative circle*, cui avrò modo di accennare oltre.

L'obiettivo è generalmente quello di giungere a un accordo riparativo, o meglio a un esito riparativo, cioè a una conclusione che da una parte possa far sentire riparata la vittima e dall'altra permetta all'autore di reato di mettere in

atto azioni positive per riparare e riscattarsi. Si persegue cioè l'ambizioso obiettivo di rispondere ai bisogni personali e collettivi delle parti e di raggiungere la reintegrazione della vittima e dell'autore di reato.

Com'è facile intuire, un esito riparativo dovrebbe includere una riparazione (non necessariamente, anzi spesso nient'affatto, economica) e a tale proposito si opera di frequente una distinzione tra riparazione materiale e riparazione simbolica, intendendo con questo secondo termine forme di riparazione quali le scuse, informali o ufficiali, una lettera di riconoscimento delle conseguenze dannose causate, l'impegno in un'attività volontaria.

La riparazione materiale si riferisce invece a forme di restituzione più dirette e tangibili, come il risarcimento economico o le azioni di ripristino.

La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali

Sebbene questa non sia la sede per esaminare approfonditamente tutte le fonti internazionali e comunitarie che trattano il tema della giustizia riparativa, è utile fornire alcune informazioni rispetto ai contenuti di importanti atti che definiscono i termini principali dell'approccio e che offrono, nella variabilità e pluralità del panorama degli interventi, alcune linee di indirizzo e alcuni principi di base cui ancorare le pratiche.

La già citata Risoluzione 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite in tema di *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* fornisce la definizione di *restorative justice* richiamata sopra, in cui si afferma che i percorsi di giustizia riparativa implicano che la vittima e l'autore di reato e, laddove opportuno, ogni altro soggetto o membro della comunità interessati dalla commissione di un reato partecipino attivamente insieme alla ricerca di una soluzione alle conseguenze scaturite dal reato, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. Nella definizione non è espressamente richiamata la volontarietà dell'accesso, che è invece stabilita al punto 7 del capo II.

Nella Risoluzione sono inoltre fornite ulteriori indicazioni utili a sviluppare la giustizia riparativa in ogni fase e grado del procedimento penale, invitando gli Stati membri a adottare misure e strumenti riparativi nell'ambito del processo penale e sollecitando ricerche e valutazioni sui risultati dei programmi di giustizia riparativa. La Risoluzione prevede importanti tutele per garantire la correttezza e l'equità del processo riparativo, incoraggiando allo stesso tempo gli Stati membri a stabilire le proprie linee guida, con forza di legge se necessario, per disciplinare l'uso della giustizia riparativa in ambito penale. Nella seconda edizione (2020) dell'*Handbook*, al punto 2.3,

sono confermate essenziali tutele già previste nella Risoluzione del 2002, tra cui:

- che per avviare il percorso riparativo sia richiesto il consenso di vittima e autore di reato (il che ci riporta al valore della volontarietà) e che tale consenso sia ritrattabile in ogni momento;
- che vittima e autore di reato debbano concordare sui «fatti basilari» di un evento-reato;
- che la partecipazione da parte dell'autore di reato non possa essere considerata un'ammissione di colpevolezza e non debba essere usata nel processo penale come tale;
- che gli accordi di riparazione eventualmente raggiunti debbano essere volontari, ragionevoli e proporzionati nel contenuto all'offesa causata.

Tra le fonti europee sul tema, vanno menzionate, senza pretesa di esaustività, la Raccomandazione n. R (99)19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul tema della mediazione in ambito penale, poi ulteriormente sviluppata dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec 2018(8), e la Direttiva n. 2012/29 UE «in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato». La Raccomandazione 2018(8) punta a incoraggiare gli Stati membri a sviluppare e utilizzare la giustizia riparativa nell'ambito dei rispettivi sistemi di giustizia penale e tenta di diffondere standard per il ricorso alla giustizia riparativa nel contesto della procedura penale, garantendo la tutela dei diritti dei partecipanti.

La direttiva 2012/29/UE, nell'istituire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, sottolinea l'importanza di prevedere tutele per proteggere gli interessi delle vittime in un percorso riparativo e stabilisce alcuni specifici diritti in capo a queste, tra cui ricevere informazioni sui servizi di giustizia riparativa disponibili sin dal primo contatto con l'autorità competente. La direttiva afferma che tali servizi dovrebbero tener conto in primo luogo degli interessi e dei bisogni della vittima, sulla base di una valutazione individualizzata che tenga in considerazione eventuali vulnerabilità, riparando il danno che le è stato causato ed evitando vittimizazioni secondarie e ulteriori rispetto alla vittimizzazione primaria subita con il reato, così come intimidazioni e ritorsioni.

Tali previsioni sono ribadite nella Raccomandazione Cm/Rec (2023)2 del 15 marzo 2023 sui diritti, i servizi e il supporto alle vittime di reato, che ricorda l'importanza di assicurare che la vittima sia riconosciuta e trattata in modo rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale e non discriminante anche dai servizi di giustizia riparativa, stabilendo altresì il diritto della persona offesa ad essere informata ed eventualmente ascoltata nel caso di determinazioni che hanno

un impatto considerevole sui suoi interessi, tra cui la decisione di non inviare il caso a un servizio di giustizia riparativa, laddove questo sia stato invece da essa legittimamente richiesto.

Il modello delle cinque R

Secondo Zehr (2008) i programmi di giustizia riparativa sono basati su tre assunti fondamentali:

1. il reato è una violazione di persone e relazioni
2. le violazioni generano responsabilità
3. la responsabilità principale consiste nel rimediare.

Anzitutto, si considera il reato come un comportamento che viola sia le persone che le relazioni arrecando danno a tutti i protagonisti: in primo luogo e principalmente alle vittime, ma anche alle comunità in cui il reato si consuma, i cui bisogni dovranno perciò essere affrontati nel percorso di giustizia riparativa, e in fondo agli stessi autori di reato e alle loro famiglie. In secondo luogo, al reato conseguono impegni e responsabilità con lo scopo fondamentale di riparare a quanto causato. In terzo luogo, lo scopo della giustizia riparativa è quello di favorire il rimarginarsi della ferita che il reato ha creato fra le persone e nella comunità.

Per delineare più nello specifico i concetti chiave delle pratiche di giustizia riparativa, può essere utile ricorrere al modello delle cinque R, una costruzione di Beverly Tittle che secondo l'autrice è stata ideata pensando alle cinque dita di una mano, ciascuna delle quali rappresenta una R: relazione, responsabilizzazione, riparazione, rispetto, reintegrazione. Insieme, possono costituire un glossario utile a quanti si avvicinano al tema per la prima volta: costruiscono una mappa concettuale in cui, tracciando linee e connessioni tra l'uno e l'altro termine, si definiscono i confini e i caratteri delle pratiche riparative.

Relazione

Nella prospettiva riparativa il reato è considerato come la frattura di una relazione; offrire occasioni e strumenti di riparazione di tali rotture è dunque uno degli obiettivi delle pratiche riparative: *in primis* riparazione della relazione tra autore di reato e vittima, ma anche tra l'autore di reato e la sua famiglia, indirettamente vittima, o tra questi e la comunità.

Le domande che guidano il percorso sono: «Chi ha subito conseguenze dannose dal reato?» e «Come possiamo rispondere ai bisogni di queste persone o gruppi?». Quest'attenzione ai legami, più che alle norme, e alle persone, più che ai fatti, è la vera cifra dell'approccio riparativo e costituisce la sua differenza più profonda rispetto al diritto penale. Pur con lo stesso scopo, ristabilire giustizia, il diritto penale classico e la giustizia riparativa differiscono nel modo in cui reagiscono al comportamento-reato: mentre il diritto penale farà seguire al reato una pena, finalizzata a rieducare e risocializzare, la giustizia riparativa si concentrerà sulle conseguenze dannose del reato e sulle possibilità di rimediare.

Responsabilizzazione

Il percorso riparativo ha l'obiettivo di rendere possibile per l'autore di reato l'assunzione di una responsabilità relazionale relativa al suo comportamento e a ciò che con questo ha causato. A differenza del procedimento penale, finalizzato a valutare e a punire eventuali responsabilità penali, il percorso riparativo parte dall'assunzione di responsabilità che potremmo appunto definire «relazionali», perché centrate sui legami esistenti o interrotti.

Mentre nel procedimento penale spetta al giudice accertare la responsabilità e decidere quali conseguenze debbano da questa derivare, nel percorso riparativo è la persona che riconosce di aver causato, con le proprie azioni, un danno alla parte offesa, a scegliere liberamente e volontariamente di impegnarsi in un dialogo con la vittima, finalizzato a definire forme di riparazione.

La responsabilizzazione e la conseguente assunzione di responsabilità riguardano la relazione tra persona e comportamento e tra comportamento ed effetti su altri. In un contesto di ascolto non giudicante l'assunzione di responsabilità e di impegni riparativi può essere autenticamente volontaria. Aniché concentrarsi sulle norme che sono state violate e sulle sanzioni che ne conseguono, aspetti di cui si occupa il giudice nel processo penale, nel percorso riparativo ci si sofferma infatti sull'impatto che le azioni dell'autore di reato hanno prodotto sulla vittima e sulla comunità, cercando di favorire un'assunzione di responsabilità per quell'impatto.

Riparazione

Al reato conseguono responsabilità e impegni, con lo scopo fondamentale di riparare a quanto causato. La riparazione è un concetto complesso, che non

si esaurisce nell'eventuale accordo tra autore di reato e persona offesa rispetto alla riparazione materiale e simbolica. Ciò che si tenta di riparare, nella consapevolezza che non tutto può essere ristabilito, è il danno che il reato ha causato alle vittime e alla comunità, inteso come qualcosa che c'era ed è andato perso: non solo il bene, patrimoniale o non patrimoniale, che il reato ha minacciato, ma anche e soprattutto il senso di sicurezza, il senso di appartenenza, la dignità lesa, la pace sociale. La riparazione è talmente importante che fa parte, insieme alla giustizia, del nome stesso dell'approccio.

Rispetto

Sia la persona indicata come autore dell'offesa che la vittima sono degne di rispetto ed entrambe meritano di essere tenute in eguale considerazione; ciò non vuol dire che esse siano in eguale posizione rispetto ai fatti, ma che i loro bisogni saranno equamente considerati. Il rispetto si traduce nell'attenzione a vittima e autore di reato come persone con pari dignità. Il rispetto, del mediatore per le parti e delle parti tra loro, garantisce l'equità del percorso, evita stigmatizzazioni e vittimizazioni ulteriori, promuove un reale ascolto empatico e non giudicante. La presenza di rispetto reciproco è una condizione indispensabile perché possa avvenire il vero incontro tra i partecipanti.

Reintegrazione

Alternativa all'isolamento e alla separazione, la reintegrazione è la possibilità per l'autore di reato di recuperare o mantenere nella comunità una posizione che gli permetta di essere altro rispetto al reato. La condizione per la reintegrazione è, secondo l'approccio riparativo, l'assunzione della responsabilità di riparare alla sofferenza causata. La riparazione ripristina fiducia e permette che i legami si ristabiliscano.

Alla persona offesa la giustizia riparativa offre la possibilità di superare lo *status* di vittima, esprimendo la propria voce e il proprio vissuto, chiedendo riparazione, manifestando soddisfazione o insoddisfazione per quanto raggiunto nell'incontro.

Aggiungerei al modello un'altra voce, la sesta R: Recidiva. Un obiettivo e un risultato delle pratiche di giustizia riparativa è, quanto meno secondo alcuni tra i suoi sostenitori, quello di contribuire a ridurre la recidiva. L'effetto dell'incontro con la persona offesa e della successiva riparazione potrebbe

infatti essere anche quello di rendere chiaro e comprensibile in modo più profondo per l'autore perché quel comportamento è reato, offrire alternative costruttive all'azione dannosa, fornire rassicurazioni alla persona offesa rispetto alla futura condotta dell'autore di reato. In particolare, l'incontro può generare consapevolezza rispetto alla *ratio* stessa della norma penale, al motivo per cui un comportamento non è ammesso, rimandando al nucleo originario del bene giuridico tutelato, all'essenza di precetto della norma penale a custodia della comunità e dei singoli, favorendo così un'interiorizzazione più profonda del valore anche relazionale della tutela penalistica del bene.

La persona offesa dal reato

La vittima non ha goduto, nell'antichità come nella contemporaneità, di grandi attenzioni; si dice che la storia sia sempre stata quella dei vincitori e in effetti di certo per molto tempo da questi è stata scritta. «È per questa forse innata tendenza umana a schierarsi dalla parte del più forte — per necessità, spirito di sopravvivenza, opportunismo, codardia, vanità — che la lingua dei vinti, degli oppressi e delle vittime tarderà ad affermarsi entro il consorzio sociale, faticando enormemente nel trovare spazi di espressione volti a permettere a chi soffre di essere riconosciuto» (Vezzadini, 2012, p. 21).

Proprio con riferimento al rapporto tra vittima e giustizia, le vittime hanno goduto «assai raramente di attenzione in passato (e in larga misura ancora oggi) ricoprendo un ruolo marginale, quando non addirittura strumentale rispetto ad altri fini» (Vezzadini, 2012, p. 22).

È senz'altro vero che la sottrazione del conflitto alla gestione privata di autore e vittima di reato è una conquista del sistema penale moderno, che attribuisce allo Stato il compito di occuparsi dell'accertamento della responsabilità e della definizione della pena, ma questa conquista si è a lungo accompagnata a una scarsa considerazione nei confronti della vittima e dei suoi bisogni.

La vittimologia moderna e i movimenti per le vittime, con la propulsione verso una più completa consapevolezza delle dinamiche di vittimizzazione e verso una maggiore attenzione ai bisogni della vittima del reato, hanno fornito un contributo fondamentale allo sviluppo della giustizia riparativa. Sotto la spinta della vittimologia si è assistito infatti a un riconoscimento significativo del ruolo della vittima, che ha favorito, tra le altre cose, l'emanazione di leggi in sua tutela, lo sviluppo di politiche di sostegno, la partecipazione più attiva della vittima in ambito forense e lo sviluppo del modello riparativo di giustizia.

Tra i valori cui la *restorative justice* si ispira vi è infatti proprio quello di offrire spazi di ascolto alla vittima, permetterle di far sentire la propria voce,

aprire alla possibilità di una riparazione dei danni causati dal reato, rendere possibile l'uscita dall'esperienza di vittimizzazione.

La possibilità per la vittima di partecipare a percorsi riparativi contribuisce inoltre a rendere concreta la sua capacitazione. Per molto tempo la vittima è stata considerata incapace e fragile; nell'ottica della giustizia riparativa e della vittimologia in senso moderno, essa è sì soggetto da tutelare ma a cui è importante, allo stesso tempo, offrire supporto, possibilità, prospettive di emancipazione dalla sua condizione.

Nel nostro ordinamento la posizione della persona offesa non si colloca in primo piano nel processo penale, dove si trovano invece l'autore di reato e il pubblico ministero, l'accusa. Tra di loro, in posizione di terzietà e imparzialità, si trova il giudice, chiamato a decidere nel merito. La persona offesa ha una posizione secondaria. L'esperienza di vittimizzazione, l'eventuale trauma, i bisogni e le esigenze della vittima sono solitamente presi poco in considerazione: la vittima rileva in quanto portatrice di un diritto o di un bene giuridico meritevole di tutela da parte dello Stato che è stato lesa o compresso dall'autore di reato, fatto per il quale questi è perseguito.

Nella classica visione retributiva, il reato è considerato la violazione di una norma e la conseguenza che ne deriva è la punizione. Nell'ottica riparativa, in cui è privilegiata la dimensione relazionale, è invece riservata attenzione alle persone coinvolte: la vittima, l'autore di reato e, se opportuno, la comunità.

Gli studi confermano l'utilità per la persona offesa della partecipazione a programmi di giustizia riparativa. In una recente rassegna, sono stati analizzati 35 studi relativi all'impatto psicologico della partecipazione a mediazioni con l'autore di reato o *conference* pubblicati nel periodo 2000-2020 (Nascimento, Andrade e de Castro Rodrigues, 2022). Gli studi rilevano una diminuzione significativa dei sintomi dello stress post traumatico nelle vittime che partecipano a programmi di mediazione, una riduzione considerevole nell'intensità delle emozioni negative espresse dalle vittime — paura, rabbia, senso di colpa, ansia, angoscia —, una diminuzione del desiderio di vendetta, una riduzione del senso di impotenza e un aumento del senso di sicurezza. Gli autori della rassegna, pur considerando questi risultati significativi, sottolineano come sia importante valutare anche il tempo intercorso tra il reato e la partecipazione al programma e tra quest'ultima e la rilevazione, oltre che la parallela presenza di un supporto psicologico; gli autori sottolineano anche l'importanza di considerare le caratteristiche dei partecipanti alle ricerche e la gravità del reato. Al di là delle note metodologiche, la rassegna fornisce un elenco sistematico degli elementi che costituiscono l'impatto psicologico della partecipazione a programmi riparativi per le vittime di reato, confermandone l'effetto positivo, anche nel lungo periodo.